

COPIA



Provincia di
Barletta Andria Trani
Segreteria Generale

Andria,

Provincia Barletta-Andria-Trani

USCITA - 06/04/2012 - 0021300



10623713

Ai Sigg.ri Dirigenti
SEDE

E p.c

al Sig. Presidente
SEDE

OGGETTO: Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 marzo 2012, n. 1332: valutazione delle offerte tecniche -

Con sentenza 8 marzo 2012, n. 1332, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha affermato che "nelle gare d'appalto da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione dell'offerta tecnica, in presenza di criteri puntuali e stringenti (fissati dalla lex specialis ai sensi dell'art. 83, d.lgs. n. 163/06), possa estrinsecarsi mediante l'attribuzione di punteggi senza la necessità di una ulteriore motivazione, esternandosi in tal caso il giudizio della commissione ex se nella graduazione e ponderazione dei punteggi assegnati in conformità ai criteri"

Al riguardo, tuttavia, il Collegio - nel richiamare ex plurimis il C.d.S., Sez. V, 29 novembre 2005, n. 6759 - ha precisato che nelle ipotesi connotate dall'assenza di sub - criteri o anche di criteri di valutazione sufficientemente dettagliati e, dunque, in presenza di criteri improntati a significativi margini di discrezionalità tecnica non compiutamente definiti "la mera attribuzione dei punteggi non sia sufficiente a dar conto dell'iter logico seguito nella scelta e a far comprendere con chiarezza le ragioni per cui sia stato attribuito un punteggio maggiore a talune offerte e minore ad altre, sicchè in ipotesi siffatte, per assolvere correttamente al dovere di motivazione, è necessario che, oltre al punteggio numerico, sia espresso un giudizio motivato, con il quale la commissione espliciti le ragioni del punteggio attribuito".

Nella motivazione della sentenza in esame si legge, infatti, che il sindacato giurisdizionale in materia di valutazioni rimesse alla discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione ben può svolgersi anche con la verifica dell'attendibilità delle valutazioni tecniche compiute dall'amministrazione rispetto alla correttezza dei criteri utilizzati ed applicati, pur restando fermo il limite della relatività delle valutazioni tecniche - scientifiche "potendo il giudice amministrativo censurare la sola valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di opinabilità, poiché diversamente, all'apprezzamento opinabile dell'amministrazione sostituirebbe quello proprio ed altrettanto opinabile".

Segretario Generale Dott.ssa Maria De Filippo

Tel.: 0883.1976000 - Fax: 0883.596632 - Mail: s.generale@provincia.lt.it



Dall'esame della cennata sentenza, si rileva come l'esercizio della discrezionalità tecnica da parte della Pubblica amministrazione sia sindacabile in sede giurisdizionale, pur incontrando i limiti oggettivi dell'opinabilità e relatività di ogni valutazione scientifica nonché dell'impossibilità di sostituirsi all'Amministrazione.

Il Giudice non può, pertanto, esimersi dal valutare - anche avvalendosi se del caso di idonea consulenza tecnica - l'eventuale erroneità del giudizio della p.a., ove tale erroneità sia in concreto valutabile.

Restando a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento e/o delucidazione, l'occasione è gradita per porgere

Cordiali Saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria De Filippo